



Artigiani
Imprenditori
d'Italia

Modena

Divisione Politiche del Lavoro
Protocollo n. 20/2024

Modena, 23 maggio 2024

Unione Benessere e Sanità'
Protocollo n. 2/2024

Alla impresa in indirizzo

Rinnovo CCNL Acconciatura ed estetica 20 maggio 2024 – Parte economica

In data 20 maggio 2024, tra CNA Unione benessere e sanità, Confartigianato Benessere-Acconciatori, Confartigianato Benessere-Eстетica, Casartigiani, CLAAI e le organizzazioni sindacali di settore Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, è stata sottoscritta un'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing e centri benessere 10 ottobre 2022, scaduto il 31 dicembre 2022.

L'accordo, che scade il 31 dicembre 2026, prevede diverse disposizioni normative volte ad aggiornare alcuni istituti che hanno assunto una importanza sempre più strategica negli ultimi anni

NEL MERITO DEL RINNOVO

Con riferimento alla parte economica è stato previsto un **incremento a regime al 3° livello pari a 183 euro** che sarà erogato in quattro tranches come indicato nella tabella sotto riportata. Le Parti nella definizione degli aumenti hanno tenuto in considerazione da un lato il **dato inflattivo** degli ultimi anni particolarmente elevato, dall'altro il fatto che le trattative delle pregresse tornate contrattuali per il comparto hanno maturato un importante disallineamento temporale nei rinnovi rispetto alle naturali scadenze.

Ad integrale copertura del periodo di **carezza contrattuale 1-1-2023/30-4-2024**, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, verrà corrisposto un importo forfetario "**una tantum**" pari a **80 euro** erogato in due soluzioni come da tabella sotto riportata.

Si evidenzia che è stata aggiornata la normativa relativa al **periodo di preavviso** mediante un **innalzamento delle giornate lavorative** richieste ai fini della realizzazione del medesimo. La soluzione dell'innalzamento delle giornate offre una risposta ad una esigenza particolarmente sentita dalle imprese negli ultimi anni e consente ai datori di lavoro di avere a disposizione la risorsa dimissionaria per un periodo decisamente più congruo rispetto al passato, al fine di avere più tempo per reperire nuovo personale.

Il **contratto a tempo determinato** è stato aggiornato alla luce delle ultime novità normative sopravvenute nei mesi successivi alla firma del precedente accordo. A seguito di tale adeguamento è stata confermata la possibilità di **stipulare, rinnovare o prorogare i rapporti a termine** per i periodi successivi ai primi dodici mesi a fronte della **causale appositamente individuata dalle Parti sociali**.

In materia di **apprendistato professionalizzante** è stato chiarito che lo stesso può essere stipulato anche con i lavoratori che non sono ancora in possesso dell'attestato di qualifica professionale, ma che al momento dell'assunzione risultino iscritti ai corsi di formazione per il conseguimento del titolo riconosciuto ai sensi della normativa vigente.

Nell'ambito dell'accordo, a distanza di moltissimi anni, è stata posta in essere una revisione dell'intero articolato sulla **classificazione del personale**, con particolare riferimento alle imprese esercenti l'attività di toelettatura di animali d'affezione.

Sottolineiamo infine che il CCNL dell'Area Acconciatura ed Estetica sottoscritto dalla nostra Confederazione è **l'unico riferimento collettivo per il settore** e che lo stesso si applica a circa 60 mila Imprese e oltre 140mila lavoratori. L'aver raggiunto l'intesa sul rinnovo del CCNL in questa complessa tornata contrattuale, rappresenta dunque per la nostra Confederazione un risultato molto importante, sia per il rilancio qualitativo dei settori interessati che per la conferma dell'unicità della nostra rappresentanza contrattuale nel comparto.

Riportiamo di seguito il dettaglio delle novità a contenuto economico disciplinate dal recente rinnovo contrattuale (incrementi retributivi, in attesa delle tabelle ufficiali, una tantum), rinviando ad una successiva comunicazione gli approfondimenti relativi alle novità a carattere normativo.

AUMENTI RETRIBUTIVI

Gli aumenti retributivi concordati dalle parti sociali in sede di rinnovo devono essere erogati in quattro rate alle seguenti scadenze:

- 1° maggio 2024;
- 1° gennaio 2025;
- 1° gennaio 2026;
- 1° ottobre 2026;

Nel testo sottoscritto il 20 maggio u.s. sono riportati esclusivamente gli importi complessivi e per singola rata riferiti ai lavoratori inquadrati al livello 3°. Le parti sociali pubblicheranno entro breve le tabelle relative agli aumenti retributivi e ai conseguenti minimi tabellari e sarà nostra cura darne immediata notizia.

Livello	Aumenti 1.05.2024	Aumenti 1.01.2025	Aumenti 1.01.2026	Aumenti 1.10.2026	Totale
3	70,00	50,00	43,00	20,00	183,00

UNA TANTUM

Ai lavoratori in forza **alla data del 20 maggio 2024** spetta un importo forfetario "una tantum" di **€ 80,00** a copertura del periodo di "vuoto contrattuale", **compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 30 aprile 2024**.

Gli importi da corrispondere sono i seguenti:

Qualifiche	Importi una tantum
Tutte eccetto apprendisti	€ 80,00
Apprendisti	€ 56,00 (*)

(*) Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo sarà erogato il 70% dell'importo totale dell'una tantum.

L'una tantum deve essere erogato in due rate dei seguenti importi e scadenze:

- la prima, pari ad € 40,00 (€ 28,00 per gli apprendisti) unitamente alla retribuzione del **mese di giugno 2024**.
- la seconda, pari ad € 40,00 (€ 28,00 per gli apprendisti) unitamente alla retribuzione del **mese di luglio 2024**;

Gli importi di una tantum devono essere erogati pro-quota, in relazione alla durata del rapporto nel periodo di riferimento (**1° gennaio 2023 e il 30 aprile 2024**), considerando come mese intero la frazione dello stesso superiore a 15 giorni di calendario.

Ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato, fermo restando l'essere in forza presso l'azienda alla data del **20 maggio 2024**, spettano tante quote di una tantum quanti sono stati i mesi lavorati (o frazioni di mese superiori a 15 giorni di calendario) nel periodo **1° gennaio 2023 - 30 aprile 2024**.

Per la maturazione dell'una tantum il testo contrattuale riconosce espressamente come non utili i periodi di assenza intervenuti nel periodo di riferimento e dovuti ad eventi quali: il servizio militare e sospensioni per mancanza di lavoro concordate.

Ai lavoratori con contratto part-time gli importi di una tantum devono essere riconosciuti con criteri di proporzionalità, con riferimento allo specifico tempo di lavoro.

L'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Viene espresso esplicitamente che l'importo di una tantum verrà riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento.

Nell'accordo di rinnovo è precisato, inoltre, che eventuali importi già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum". Tali importi pertanto potranno essere detratti dalla stessa una tantum fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cesseranno di essere corrisposti a partire dal 1° maggio 2024.

Le sedi sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Unione Benessere e Sanità
La Responsabile
Maria Luisa Burani

Divisione Politiche e Settoriali del Lavoro
La Responsabile
Claudia Zagni